

N. 2175/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Daniela Troiani
dott.ssa Maria Carla Rossi
dott.ssa Isabella Ciriaco
ha emesso la seguente

Presidente est.
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in appello notificato in data 24 settembre 2020

DA

CONDOMINIO [REDACTED] - [REDACTED],
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona dell'amministratore [REDACTED],
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in [REDACTED], via [REDACTED], come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione del 26/1/2018

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Milano, pubblicata il [REDACTED]



CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:

"Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza od eccezione, in totale riforma della sentenza impugnata, così giudicare

In via preliminare:

- rigettare la richiesta di inammissibilità dell'appello poiché infondata in fatto ed in diritto;

Nel merito:

1) in totale riforma della sentenza impugnata, previa ogni più opportuna declaratoria, per i motivi esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'illegittimità del comportamento consistente nel parcheggio dell'auto di proprietà della signora [REDACTED] all'interno delle aree condominiali, ordinare conseguentemente alla stessa di non reiterare ulteriormente tale comportamento;

*2) condannare la signora [REDACTED] al pagamento, in favore del Condominio di [REDACTED] - [REDACTED], in persona del suo amministratore p.t., dell'importo di Euro 50,00= (ovvero a quella diversa maggiore o minore somma che la Corte vorrà determinare) per ogni ulteriore eventuale violazione od inosservanza di quanto disposto al punto 1; In ogni caso:
*- con il favore di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio".**

CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:

"In via preliminare

- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, perché i motivi adottati non hanno una ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 648 bis c.p.c.

- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 n. 1) e n. 2) c.p.c.

In via preliminare

- Accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale in capo all'amministratore del Condominio, per difetto di previa autorizzazione assembleare all'azione;

-Per l'effetto, assumere i provvedimenti conseguenti ritenuti più opportuni.

-Accertare e dichiarare il difetto di titolarità (SS.UU. n. 2951/2016), in capo al Condominio, del contestato diritto sostanziale fatto valere, avendo le prove assunte evidenziato che l'autovettura è stata parcheggiata, solo in alcune occasioni e per brevi periodi, (i) sul posto auto di [REDACTED], (ii) sul posto auto del Condomino [REDACTED] previo contratto di comodato e (iii) sul margine destro della rampa di accesso all'autosilo interrato, previa autorizzazione della società "[REDACTED]" che ne aveva il godimento esclusivo.

- Per l'effetto, assumere i provvedimenti conseguenti ritenuti più opportuni.

Nel merito

- Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dal Condominio, per tutte le ragioni di cui in narrativa.

- Per l'effetto, rigettare tale appello ed ogni domanda svolta dal Condominio.

In via istruttoria



- Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società "██████████", con sede legale in ██████████, Via ██████████, ██████████, avente numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, ██████████ di esibire il contratto di locazione e, comunque, il titolo in virtù del quale gestisce l'autosilo pubblico a pagamento nel piano interrato del Condominio ██████████, così come richiesto con memoria istruttoria del 15.02.2019 nell'interesse di ██████████
 - Per l'effetto, assumere i provvedimenti conseguenti ritenuti più opportuni.
- In ogni caso
- Condannare la controparte al pagamento di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed i.v.a."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel giudizio tempestivamente riassunto innanzi al Tribunale di Milano nei confronti di ██████████, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dall'adito Tribunale di Monza, il Condominio di ██████████ chiedeva di: -ordinare alla convenuta "la cessazione della condotta di molestia al pacifico godimento della proprietà e del possesso del cortile di parte attrice e la rimozione immediata del veicolo di sua proprietà parcheggiato all'interno delle aree condominiali di parte attrice, ordinandole altresì di non reiterare ulteriormente il comportamento"; -condannare la ██████████ al pagamento in favore del Condominio dell'importo di Euro 50,00, ovvero della diversa maggiore o minore somma determinata dal giudice, per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale del provvedimento, con vittoria di spese processuali.

Lamentava parte attrice che da tempo la vettura targata ██████████, di proprietà della convenuta ██████████, non condomina, veniva parcheggiata in aree private condominiali non adibite a parcheggio ma unicamente a transito, senza alcuna autorizzazione, con conseguente lesione del diritto dei condomini di godere liberamente degli spazi condominiali e dei beni comuni.

Poiché ogni tentativo di bonaria composizione era stato infruttuoso, era necessaria una pronuncia giudiziaria che ponesse termine alla molestia pregiudizievole, rafforzata dalla misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis CPC.

Ritualmente costituitasi, la convenuta in via preliminare eccepiva il difetto di rappresentanza processuale in capo all'amministratore del Condominio per mancanza di delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale e l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento della mediazione; nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, con condanna alla rifusione delle spese di lite.

Instaurata la procedura di mediazione, che dava esito negativo, la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e, precisate dalle parti le conclusioni, il Tribunale con sentenza n. ██████████, pronunciata e pubblicata in data ██████████ assumeva le seguenti statuizioni: "dichiara la carenza di



legittimazione attiva di parte attrice e per l'effetto rigetta la domanda di parte attrice come in motivazione; condanna parte attrice alla corresponsione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi oltre oneri accessori e spese generali".

Il Tribunale perveniva a tale decisione qualificando l'azione del Condominio, volta a far cessare la molestia rappresentata dal parcheggio dell'autovettura della convenuta in area condominiale, come *actio negatoria servitutis* ex art. 949 cod. civ., azione reale per la cui proposizione vi era necessità di delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale ai sensi dell'art.1131, primo comma, cod. civ., di cui non era stata fornita prova, non essendo la stessa riconducibile all'ambito degli atti meramente conservativi e alla relativa legittimazione autonoma dell'amministratore ex art. 1130, n. 4, cod. civ. L'accoglimento dell'eccezione preliminare era espressamente valutata come assorbente con riferimento alle questioni attinenti al merito del giudizio.

Avverso tale sentenza, notificata il 25 luglio 2020, proponeva tempestivo appello con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2020 il Condominio [REDACTED], il quale, sulla base dei motivi di gravame *infra* esposti, chiedeva che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, accertata e dichiarata l'illegittimità del comportamento consistente nel parcheggio dell'auto di proprietà della signora [REDACTED] all'interno delle aree condominiali, ordinasse alla stessa di non reiterare ulteriormente tale comportamento e la condannasse al pagamento dell'importo di Euro 50,00 per ogni ulteriore eventuale violazione, in ogni caso con vittoria di spese processuali.

Costituitasi ritualmente, [REDACTED] in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis CPC e per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 nn. 1) e 2) CPC; nel merito, contestava la fondatezza del gravame, negava la titolarità del diritto azionato in capo al condominio, avendo l'occasionale parcheggio riguardato aree di cui il Condominio non aveva la disponibilità ed essendo stata instaurata la lite quando era "già cessata la materia del contendere", in quanto l'autovettura veniva parcheggiata nel posto auto del condomino [REDACTED], che lo aveva concesso in comodato a [REDACTED]

Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.

Disposta la trattazione scritta del procedimento in applicazione della normativa relativa all'emergenza sanitaria da COVID- 19, la Corte, con ordinanza del 26 gennaio 2021, rilevata la rituale costituzione delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 settembre 2021. Stante il permanere dell'emergenza sanitaria e ai sensi della vigente normativa, tale udienza era sostituita dallo scambio e dal deposito telematico delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, che vi provvedevano come in epigrafe trascritto; indi, con ordinanza emessa il 21 settembre 2021, comunicata in pari data, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 CPC, termine di giorni 60 per il



Passando, dunque, al merito dell'impugnazione, si rileva che parte appellante censura la sentenza di prime cure, lamentando l'erronea qualificazione da parte del Tribunale dell'azione esercitata dal Condominio come *negatoria servitutis* ex art. 949 cod. civ.; al riguardo sottolinea che l'attuale appellata non aveva mai sostenuto di vantare qualche diritto sulla proprietà condominiale, essendosi limitata a produrre in giudizio un contratto di comodato, datato [REDACTED], concluso tra [REDACTED] e il condomino [REDACTED], peraltro privo di rilevanza non essendo i contraenti parti del processo, senza dimostrare nulla in relazione al periodo precedente il comodato, in cui era stato posto in essere l'illegittimo comportamento lamentato, cioè l'abusivo parcheggio su spazi comuni.

Precisa che l'errata qualificazione dell'azione aveva indotto il primo giudice a ritenere la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, in quanto il giudizio era stato promosso dall'amministratore senza la preventiva delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale, mentre in realtà tale delibera non era necessaria, essendo l'amministratore legittimato in via autonoma a compiere gli atti conservativi necessari per la salvaguardia delle cose comuni, ai sensi dall'art. 1130, n. 4, cod. civ.

In ogni caso, secondo l'appellante, il giudice, ritenendo sussistente un difetto di rappresentanza, avrebbe dovuto concedere al Condominio un termine perentorio ai sensi dell'art. 182, secondo comma, CPC, per regolarizzare la posizione.

Con riferimento al merito della controversa, l'appellante sottolinea la fondatezza della formulata domanda alla luce dell'esperita istruttoria e della produzione documentale. In particolare rileva che i testi [REDACTED] e [REDACTED] avevano confermato di avere visto l'autovettura della [REDACTED] parcheggiata in area condominiale e che il doc. 4 evidenziava il divieto di parcheggio di veicoli in cortile: dunque, un soggetto estraneo al Condominio aveva consapevolmente posto in essere un comportamento illegittimo, ledendo il diritto dei condomini di godere liberamente degli spazi comuni. Pertanto, dando atto che il parcheggio illegittimo non è più attualmente in essere, l'appellante sostiene che sussistano comunque i presupposti per la condanna dell'appellata ex art. 614 CPC, in funzione di deterrente per ogni ulteriore violazione del divieto di parcheggio all'interno delle aree condominiali.

La ragione di doglianza dell'appellante che investe la statuizione del Tribunale di carenza di legittimazione attiva è fondata.

In proposito va anzitutto considerato che erroneamente l'azione promossa dal Condominio nei confronti di [REDACTED] è stata qualificata come azione negatoria ex art. 949 cod. civ.

Tale norma prevede che *“il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.*

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.

E' evidente che trattasi di un'azione a difesa della proprietà, che mira a far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative, che rappresentino l'espressione dell'esercizio di tali diritti, risultando al di fuori dell'ambito applicativo di tale previsione normativa le situazioni in cui le



ingerenze, manomissioni, turbative o molestie denunciate non si sostanzino in una pretesa o in un diritto vantato sulla cosa stessa, il che trae riscontro letterale, a livello interpretativo, nella presenza del termine “anche” nel secondo comma della norma.

In proposito è consolidato l’orientamento della Corte di legittimità quello secondo cui “la *“actio negatoria servitutis” ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa*” (Cass. n. 31382 del 5/12/2018, nello stesso senso già Cass. n. 6477 del 12/12/1979), “*essendo apprestati in tal caso a favore del proprietario altri rimedi di carattere essenzialmente personale* (Cass. n. 7277 del 29/5/2001).

Tanto chiarito, nel caso in esame va rilevato che con la proposta azione il Condominio si è limitato a denunciare la molestia consistente nel parcheggio abusivamente effettuato in varie occasioni da un terzo su spazi comuni condominiali - specificamente il cortile- senza svolgere alcuna deduzione in ordine a pretesi diritti vantati dall’autore di tale comportamento sui beni del Condominio interessati dalla predetta condotta, né alcuna pretesa in tal senso è stata espressa dalla convenuta, costituitasi in giudizio.

Pertanto, escluso che quella esperita dal Condominio sia qualificabile come azione a difesa della proprietà o comunque incidente sulla condizione giuridica dei beni comuni a cui si riferisce, che non è mai stata contestata da alcuno, ed essendo invece l’iniziativa giudiziaria riconducibile nell’ambito degli “atti conservativi” a tutela dei diritti sulle parti comuni dell’edificio, deve ritenersi che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l’azione sia stata legittimamente esperita dall’amministratore del Condominio, nell’esercizio del potere rappresentativo al medesimo spettante ex artt. 1130 n. 4, 1131 cod. civ., pur in assenza di delibera autorizzativa dell’assemblea condominiale.

Passando, dunque, ad affrontare il merito della causa, ritiene la Corte che la domanda proposta dal Condominio nei confronti di [REDACTED] sia infondata e vada respinta per i motivi di seguito esposti.

Dall’esame degli atti di causa emerge che con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2017 il Condominio di [REDACTED], [REDACTED], ha chiesto al Tribunale di Monza di ordinare alla convenuta “*la cessazione della condotta di molestia al pacifico godimento della proprietà e del possesso del cortile di parte attrice e la rimozione immediata del veicolo di sua proprietà parcheggiata all’interno delle aree condominiali di parte attrice, ordinandole altresì di non reiterare ulteriormente il comportamento*”, e di condannare la [REDACTED] al pagamento in favore del Condominio dell’importo di Euro 50,00, ovvero della diversa maggiore o minore somma, determinata dal giudicante, per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione spontanea ed integrale del provvedimento, con vittoria di spese processuali.

Prestata adesione all’eccezione da parte della convenuta e dichiarata l’incompetenza territoriale da parte dell’adito Tribunale, con l’atto di citazione in riassunzione



innanzi al Tribunale di Milano il Condominio ha formulato le domande negli stessi termini.

Dall'esperita istruttoria è emerso che in diverse occasioni l'autovettura di proprietà dell'attuale appellata sia stata parcheggiata dal padre della stessa, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], in spazi comuni condominiali, e quindi non solo negli spazi, delimitati da linee gialle, che la convenuta ha affermato essere riservati all'ufficio postale, e luogo la rampa di accesso al parcheggio pubblico interrato, gestito da [REDACTED]; tale circostanza è stata confermata dal teste [REDACTED] amministratore del condominio all'epoca dei fatti e cessato dalla carica al momento della deposizione testimoniale, e dal teste [REDACTED], custode del condominio. Peraltro, avuto riguardo alla specifico contenuto delle domande proposte dal Condominio, è necessario verificare se al momento della chiamata in giudizio della [REDACTED] innanzi al Tribunale di Monza la condotta di molestia denunciata -segnatamente, il parcheggio dell'autovettura in spazi comuni condominiali- fosse esistente, essendo stato chiesto all'autorità giudiziaria di ordinarne alla convenuta la cessazione, con richiesta di rimozione del veicolo e di inibitoria della reiterazione del comportamento.

In base alle testimonianze assunte è provato che la denunciata condotta di molestia fosse del tutto cessata al momento della instaurazione della causa e risulta altresì in giudizio che non sia stata più posta in essere.

Infatti, il Condominio nel capitolo 1) della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 CPC ha dedotto che *"almeno sino a tutto il mese di febbraio 2017"* l'autovettura in oggetto era frequentemente posteggiata all'interno delle aree condominiali.

Il teste [REDACTED] escusso sul capitolo di parte attrice, ha confermato il parcheggio in area condominiale, ma ha anche precisato di non ricordare quando fosse iniziato e terminato l'uso dell'area condominiale da parte del direttore delle Poste, affermando di ricordare che era cessato *"in periodo invernale"*. Anche il teste [REDACTED] ha dichiarato di avere visto la vettura in area condominiale, ma ha pure confermato il capitolo 10) di parte convenuta, e cioè che *"con decorrenza 09.01.2017 il sig. [REDACTED] ha iniziato a parcheggiare l'autovettura [REDACTED] targata [REDACTED] nel posto auto ubicato all'interno del cortile condominiale, contraddistinto con il numero [REDACTED], del quale è titolare il condomino [REDACTED]"*, precisando che cioè era avvenuto *"per un paio di mesi"*.

Il contenuto del citato capitolo 10) è stato confermato anche dal teste [REDACTED], dipendente dell'agenzia delle Poste di [REDACTED].

Orbene, è evidente che la circostanza affermata dall'appellante secondo cui la condotta di parcheggio abusivo da parte del [REDACTED] sarebbe stata realizzata almeno fino a tutto il mese di febbraio 2017 non ha trovato conferma in giudizio e, anzi, è stata confermata da due testi del tutto attendibili, quali [REDACTED] e [REDACTED] -quest'ultimo, in quanto custode condominiale, incaricato anche delle pulizie, dotato di una particolare conoscenza dei luoghi-, la deduzione di parte convenuta secondo cui a far tempo dal 9 gennaio 2017 il [REDACTED] ha parcheggiato nel posto auto [REDACTED], del quale è titolare il condomino [REDACTED].



In proposito va rilevato che la parte attuale appellata ha prodotto in giudizio, quale doc. 12, una scrittura privata sottoscritta da [REDACTED] e [REDACTED], nella quale si legge che il primo ha concesso in comodato gratuito a tempo indeterminato al secondo il posto auto scoperto n. [REDACTED] all'interno del complesso condominiale per cui è giudizio. Il teste [REDACTED] ha confermato il contenuto del capitolo 9) di parte convenuta, e cioè che il signor [REDACTED] aveva concesso al [REDACTED], con scrittura privata del 9 gennaio 2017, il godimento del proprio posto auto, contraddistinto con il n. [REDACTED] e ha precisato che fu lo stesso signor [REDACTED] a riferirgli il fatto di cui al capitolo.

Parte appellante nega la rilevanza di tale documento, trattandosi di contratto non registrato e sottoscritto da soggetti che non sono parti del presente giudizio. Tali rilievi difensivi, peraltro, sono inconferenti ai fini della presente decisione; infatti, nella fattispecie in esame la stipula del contratto di godimento al quale si è fatto cenno rileva come fatto storico che ha trovato conferma dall'esperita istruttoria e che corrobora l'ulteriore e più pregnante circostanza di fatto consistente nell'utilizzo da parte del [REDACTED] a far data dal 9 gennaio 2017, del posto auto proprio di un condomino per il parcheggio dell'autovettura di proprietà dell'attuale appellata, risultando smentita la deduzione secondo cui almeno fino alla fine di febbraio 2017 quest'ultima possa essere stata parcheggiata in spazi comuni del condominio.

Neppure è stato dedotto dal Condominio che successivamente sia stata reiterata la condotta di parcheggio nei predetti spazi comuni; anzi in atto di appello tale circostanza è stata esclusa.

Alla luce degli elementi acquisiti al giudizio risulta, quindi, che al momento dell'instaurazione della causa in primo grado, con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2017, non era in essere alcuna molestia al pacifico godimento della proprietà e del possesso del cortile condominiale, mancando quindi i presupposti per ordinare la cessazione di tale condotta, la rimozione immediata del veicolo di proprietà della [REDACTED] dalle aree condominiali e l'ordine di non reiterare il comportamento; tanto meno sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento di Euro 50,00 "*per ogni ulteriore violazione*", ai sensi dell'art. 614 bis CPC, atteso che quando è stata adita l'autorità giudiziaria il parcheggio dell'autovettura in questione era realizzato non in uno spazio comune condominiale, bensì nel posto auto di proprietà del condomino [REDACTED], quindi senza alcun comportamento lesivo del diritto dei condomini sulle parti comuni rispetto al quale fosse giustificata la richiesta del Condominio di previsione di un deterrente alla reiterazione.

In sostanza, come rilevato dall'appellata, con specifico riferimento alle domande proposte dal Condominio la materia del contendere era cessata ben prima dell'inizio della causa, mancando quindi del tutto l'attualità dell'interesse ad agire.

Pertanto, seppure sulla base di una diversa motivazione, il rigetto delle domande attoree pronunciato dal giudice di primo grado va confermato.

Atteso l'esito del gravame, l'appellante, soccombente, va condannato alla rifusione a favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado, che vengono liquidate, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014, avuto riguardo al valore



della controversia (indeterminabile – complessità bassa) secondo parametri compresi tra il minimo e il medio, per la modesta difficoltà delle questioni trattate, per ciascuna delle fasi nel giudizio di appello effettivamente espletate, nell'importo complessivo di Euro 4.200,00, di cui Euro 1.400,00 per la fase di studio, Euro 800,00 per la fase introduttiva, Euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2, comma 2, DM n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.

Atteso il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a mente dell'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. 288/2012.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Condominio [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Milano, pubblicata in data [REDACTED], così provvede:

- 1) respinge l'appello;
- 2) condanna l'appellante Condominio [REDACTED], [REDACTED] alla rifusione a favore dell'appellata [REDACTED] delle spese del presente grado, che liquida in Euro 4.200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2, comma 2, DM n. 55/2014, IVA e CPA come per legge;
- 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a mente dell'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. 288/2012.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2021.

La Presidente est.
dott.ssa Daniela Troiani

